

**RESOCONTO DELLA RIUNIONE DEL TAVOLO TECNICO CONGIUNTO COMUNI/ORDINI  
PROFESSIONALI/REGIONE/STRUTTURA COMMISSARIALE/AGENZIA PER LA RICOSTRUZIONE DEL  
26/02/2019**

Il Tavolo Tecnico Congiunto Comuni/Ordini Professionali/Regione/Struttura Commissariale/Agenzia Regionale per la Ricostruzione si è svolto in data 26/02/2019 presso la sede della Regione Emilia-Romagna.

Riepilogo dell'Ordine del Giorno dell'incontro trasmesso contestualmente alla convocazione e integrato con quanto segnalato dagli Ordini e Collegi Professionali:

1. approvazione del resoconto dell'incontro del Tavolo Tecnico Congiunto del 31/10/2018;
2. quesiti ricorrenti pervenuti all'Agenzia Regionale per la Ricostruzione afferenti le prestazioni tecniche di cui al Decreto CD n.53/2014;
3. segnalazioni di possibili criticità a valle degli adempimenti di cui all'Ord. 24/2018. Aggiornamenti in tema di fine lavori a seguito delle previsioni di cui al DL 119/2018;
4. gestione erogazioni in presenza di restituzioni parziali. Raccolta casistiche;
5. resoconto attività di monitoraggio ANCI in relazione ai temi di non conformità delle opere e cambi d'uso;
6. discussione in merito a criticità e argomenti come segnalati da Ordini e Collegi Professionali;
7. varie ed eventuali.

**1) Punto 1 dell'OdG - Approvazione del resoconto dell'incontro del Tavolo Tecnico Congiunto del 31 ottobre 2018**

Con riferimento al primo punto dell'O. d. G. si è provveduto ad approvare, senza alcuna osservazione, il resoconto dell'incontro del Tavolo Tecnico del 31/10/2018 precedentemente trasmesso.

**2) Punto 2 dell'OdG – Quesiti ricorrenti pervenuti all'Agenzia Regionale per la Ricostruzione afferenti le prestazioni tecniche di cui al Decreto CD n.53 2014;**

Con riferimento al 2° punto all'O.d.G. interviene il rappresentante per l'ARRIC evidenziando che pervengono con frequenza quesiti aventi ad oggetto sia la modalità con cui rendicontare all'interno della modulistica MUDE gli importi relativi alle parcelle dei professionisti, sia l'applicazione del Decreto CD n. 53/2014; maggiore incidenza è rivestita dai quesiti afferenti i subentri di nuovi professionisti in incarichi non conclusi in fase successiva alla presentazione della domanda e concessione del contributo. Rimandando prioritariamente ai chiarimenti già disponibili sul tema all'interno delle LG e raccolte quesiti, il rappresentante dell'Agenzia richiama all'importanza che riveste, nella corretta gestione della RCR, la corrispondenza tra: prestazioni (e relativi onorari professionali) svolte per l'intervento - soggetti incaricati - giustificativi di spesa da prodursi; rispetto a detti costi sostenuti dal beneficiario e relativi soggetti rimane in capo agli Enti Locali la valutazione dell'ammissibilità a contributo nei limiti previsti.

Intervengono sul tema i rappresentanti degli Ordini e Collegi professionali confermando la chiara impostazione del Decreto n. 53/2014 rispetto alla distinzione ivi dettagliata tra importo dell'onorario preventivamente pattuito tra le parti (in ragione della complessità della prestazione) e contributo concedibile al beneficiario a copertura di dette "spese tecniche".

Ordini e Collegi ribadiscono la disponibilità a sensibilizzare e supportare i propri iscritti rispetto ai temi di cui al punto all'O.d.G.

**3) Punto 3 Odg – Segnalazioni di possibili criticità a valle degli adempimenti di cui all'Ord. 24/2018. Aggiornamenti in tema di fine lavori a seguito delle previsioni di cui al DL 119/2018;**

Con riferimento al 3° punto all'O.d.G. interviene il direttore dell'ARRIC evidenziando come per i contributi per la ricostruzione concessi alle imprese e rendicontazioni dei corrispondenti aiuti di Stato - anche in ragione del tempo trascorso dagli eventi sismici - si configuri allo stato attuale un quadro più rigido. Per i versamenti attivati in ambito agricolo mediante le Ordinanze 12 e 24/2018 (ovvero entro il termine del 31/12/2018) e conseguenti successivi utilizzi, il direttore prosegue richiamando le disposizioni del DL 119/2018 alla base di suddetta procedura; evidenzia inoltre come sia le scadenze in ambito di aiuti di Stato sia le scadenze connesse all'utilizzo delle somme versate sui conti correnti vincolati derivanti dalle disposizioni del DL 119/2018 possano esclusivamente essere recepite dalle Ordinanze Commissariali.

In virtù del quadro rappresentato viene quindi anticipato che attraverso le ordinanze e mediante un rafforzamento delle attività di monitoraggio delle istanze, già sperimentato in ambito SFINGE e MUDE in occasione della scadenza del 31/12/2018, verranno attenzionati i casi che manifestano criticità nell'avanzamento dei lavori e conseguenti richieste di erogazione; i partecipanti al TTC sono invitati ad una sensibilizzazione sul territorio ai temi di cui al punto all'O.d.G.

In tema di scadenze il direttore dell'ARRIC riporta ai partecipanti del TTC altresì quanto discusso all'ultimo Comitato Istituzionale, ovvero l'esigenza di definire un termine ultimo per la conclusione delle istruttorie delle richieste di contributo inerenti edifici ad uso abitativo (MUDE).

Sul tema delle scadenze intervengono i rappresentanti delle associazioni dei costruttori ricordando le criticità nell'avanzamento dei cantieri nei centri storici. Per quanto concerne quelle previste in ambito produttivo auspicano, rispetto alle modalità adottate in passato, che sia definita un'unica proroga sul più lungo periodo temporale compatibile con le diverse esigenze, senza ulteriori revisioni intermedie; ritendendo che detta modalità possa garantire una maggiore serenità all'intera filiera (anche in termini di riduzione dei contenziosi sui contratti d'appalto) e favorire l'inizio dei lavori non ancora avviati per via dei tempi stringenti. I rappresentanti di Ordini e Collegi concordano con la proposta suggerendo altresì l'opportunità di definire termini anche per l'inizio lavori a far data dalla concessione. I rappresentanti per gli Enti locali segnalano come significativo elemento di criticità rispetto alla chiusura delle istruttorie sulle concessioni i tempi molto consistenti nella produzione delle integrazioni richieste.

La discussione prosegue con l'intervento del rappresentante di Invitalia il quale riporta, per quanto attiene al settore "industria", una frequenza non trascurabile: i) di soggetti beneficiari che dal 2014 non hanno più presentato richieste di erogazione (anche con SAL già presentanti per un avanzamento dei lavori sino al 50%), ii) di soggetti che pur essendo destinatari di concessioni non hanno ancora avanzato richieste di SAL; il rappresentante di Invitalia conclude l'intervento annunciando l'avvio di un nuovo monitoraggio dei casi al fine di inquadrare le potenziali problematiche sottese alla mancata richiesta di erogazioni dei contributi concessi.

La discussione si conclude con la proposta di ricognizione sul territorio anche degli analoghi casi di "pratiche dormienti" presenti nel "settore MUDE"; ANCI E-R si fa carico di provvedere a tale ricognizione.

#### **4) Punto 4 dell'OdG – Gestione erogazioni in presenza di restituzioni parziali. Raccolta casistiche;**

Con riferimento al 4° punto all'O.d.G. interviene il rappresentante per l'ARRIC per alcune puntualizzazioni in merito a due distinte fattispecie quali revoche del contributo per mancato adempimento delle previsioni di cui alle ordinanze commissariali e restituzioni di parte di somme già erogate con conseguente rideterminazione, in compensazione, degli importi erogabili ai SAL successivi. In ragione di segnalazioni sulla seconda fattispecie, pervenute da professionisti ed Istituti di credito, viene ricordato che detti recuperi agiscono verso il soggetto beneficiario quale destinatario del contributo (non rispetto ai ruoli destinatari di pagamenti dal CC vincolato), conseguentemente è possibile operare in compensazione rispetto al contributo ancora da erogarsi; detta procedura consente di inviare agli istituti di credito disposizioni esclusivamente di accrediti verso i ruoli destinatari (es. impresa affidataria etc.) nei limiti di quanto ancora erogabile al netto dei recuperi.

Intervengono sul tema i rappresentanti di Ordini e Collegi confermando alcuni casi di richiesta di restituzione indirizzata ai professionisti. Il rappresentante dell'Ordine degli Architetti conferma come in alcuni casi, in ragione di considerevoli importi a carico presenti in concessione, possano conseguire significative richieste di revisioni dei lavori da parte dei committenti/beneficiari; il rappresentante prosegue richiamando in tali casi alla corretta gestione delle richieste di erogazioni da parte del professionista incaricato sulla base delle revisioni operate, al fine di non ricadere nella condizione oggetto di discussione. Intervengono in sequenza: (i) i rappresentanti delle associazioni dei costruttori evidenziando, rispetto alla procedura descritta, i riflessi rispetto alla copertura dei lavori mediante il contributo, ed (ii) il rappresentante per Invitalia confermando medesima modalità operativa per le compensazioni in ambito di erogazioni SFINGE.

La discussione si conclude con la proposta di ricognizione dei casi sul territorio per uniformare in tempi rapidi i processi; ANCI E-R si fa carico di provvedere a tale ricognizione, in particolare tale ricognizione riguarderà le pratiche MUDE con "SAL 0" in eccesso rispetto al contributo finale.

**5) Punto 5 dell'OdG - Resoconto attività di monitoraggio ANCI in relazione ai temi di non conformità delle opere e cambi d'uso;**

Il rappresentante di ANCI Emilia-Romagna illustra gli esiti del monitoraggio sui casi di:

1. riscontro di non conformità delle opere rispetto al progetto presentato (in sede di sopralluogo del comune a conclusione dell'iter per il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità);
2. richieste al comune di cambio d'uso su immobili esattamente alla scadenza del regolare assolvimento degli obblighi dettati dalle ordinanze.

Riferisce che è stata inviata, ai Comuni e alle Unioni dell'area sisma, una richiesta di dati in data 15 novembre 2018, seguita da un sollecito in data 27 novembre 2018.

Il riscontro è stato molto buono. Hanno infatti risposto, fornendo i dati richiesti, 1 unione (comprendente 6 comuni) e 39 comuni (di cui 1 risultante da un processo di fusione di 2 comuni precedenti), per un totale quindi di 45 comuni (46, facendo riferimento ai comuni originari del cratere). Il campione risultante risulta pertanto decisamente significativo, comprendendo anche i centri maggiormente colpiti.

Riguardo al tema 1 (non conformità delle opere) sono stati segnalati soltanto 15 casi, quasi tutti concentrati in soli 2 comuni (fra i più colpiti da sisma) e in ogni caso trattasi di difformità che sono state sanate o sono in corso di sanatoria, quindi di modesta entità.

Fra i casi segnalati soltanto due sono stati quelli di non conformità delle opere con mutamento d'uso eseguito senza titolo e in difformità rispetto agli obblighi.

Si può pertanto senza dubbio affermare che, in termini percentuali, il fenomeno si caratterizza per le sue modestissime dimensioni, rientrando in ambito quasi "fisiologico" delle attività edilizie.

Riguardo al tema 2 (cambi d'uso dopo l'assolvimento degli obblighi) sono stati segnalati soltanto 8 casi e in pratica quasi tutti riconducibili a richieste di cambio d'uso da "deposito", "magazzino", "laboratorio", "ufficio" ad abitazione.

Anche per questo secondo aspetto indagato si può quindi concludere che dal punto di vista quantitativo trattasi di fenomeni del tutto marginali, riconducibili verosimilmente a piccoli "aggiustamenti" dovuti a mutamenti di esigenze familiari dei proprietari.

Sul tema generale dei cambi d'uso interviene il rappresentante per le imprese di costruzioni proponendo di valutare la possibilità di inserire nuove disposizioni che consentano il mutamento della destinazione d'uso delle abitazioni non a titolo principale alla data del sisma in corso di esecuzione dei lavori di ripristino dell'edificio, qualora sul territorio emerga l'esigenza di spazi, ad esempio, commerciali, specie nell'ambito degli interventi di recupero nei centri storici. Intervengono in sequenza: (i) il rappresentante di ANCI che ricorda come il monitoraggio eseguito ed illustrato riguardi altra fattispecie, ovvero cantieri quantomeno conclusi, (ii) i rappresentanti dell'ARRIC ricordando che il finanziamento delle UI all'interno dell'edificio

segue specifiche finalità e vincoli di cui al protocollo d'intesa tra MEF e Commissari Delegati. Per quanto attiene alle abitazioni c.d. "non a titolo principale" si rammenta come in suddetto protocollo sia definita l'ammissibilità a contributo per la successiva locazione/comodato a soggetti privi di abitazione per effetto degli eventi sismici; finalità conseguentemente trasposta all'interno delle Ordinanze Commissariali già interpretando estensivamente la norma nazionale in quanto vengono previste anche diverse modalità alternative di utilizzo definite dal commissario. Infine, si rammenta che in sede di deposito della RCR il beneficiario sottoscrive degli obblighi conseguenti al riconoscimento del contributo che è tenuto a rispettare e che sono pertanto ben noti sin dall'inizio della procedura.

**6) Punto 6 dell'OdG - Discussione in merito a criticità e argomenti come segnalati da Ordini e Collegi Professionali**

Il rappresentante di ANCE pone preliminarmente la questione di verificare la possibilità di estendere l'opportunità della cessione del credito, al momento possibile solo su MUDE, anche su Sfinge. L'Agenzia si impegna a fare gli opportuni approfondimenti e una verifica della fattibilità dal punto di vista procedurale.

Si passa poi alla discussione delle note proposte dal Coordinamento degli Ordini Tecnici (vedi allegato I dal punto 1 al 5).

Sul primo punto (*Agibilità e decreto di saldo*) interviene il rappresentante di Invitalia che pur concordando sulla ragionevolezza della richiesta posta ribadisce che si tratta di procedure stabilite in maniera tassativa dal decreto controlli cui non è possibile derogare poiché le verifiche devono essere fatte al momento della concessione del contributo. Gli Ordini chiedono, stante così le cose, una maggiore attenzione sulle tempistiche. L'Agenzia si impegna a monitorare comunque le procedure per diminuire al massimo i tempi di attesa.

In merito al secondo punto (*Richiesta di Integrazioni/Documentazioni*) si riafferma ancora una volta che lo sforzo verso la standardizzazione di tutte le procedure è uno degli obiettivi principali dei soggetti istruttori. Si ricordano i notevoli passi avanti fatti in tal senso, anche su sollecitazione degli Ordini. Sul punto 3 (*Novità conseguenti l'introduzione della fatturazione elettronica*) interviene il rappresentante per l'ARRIC ricordando che, in ambito MUDE, il deposito di giustificativi di spesa conformi alla disciplina vigente in materia fiscale è richiesto all'approssimarsi del pagamento. L'avvento della fatturazione elettronica pertanto non modifica il principio alla base dell'erogazione, ovvero l'acquisizione da parte dell'Ente Locale, mediante il deposito in piattaforma, di copia dei giustificativi di spesa emessi nei confronti del beneficiario per l'intervento in oggetto. Piuttosto risulta necessario prestare la dovuta attenzione alla modalità con cui il "consumatore finale" (in particolare qualora non sia titolare di partita iva) abbia deciso

di accettare e conservare le “fatture elettroniche (fattura in formato Xml trasmessa allo Sdi)”. La copia della fattura elettronica è messa a disposizione direttamente da chi emette fattura; si conferma altresì che è possibile associare alla stampa (anche PDF) della fattura in formato Xml un riepilogo dei dati ivi contenuti che agevoli la lettura da parte degli Enti Locali.

Sul punto 4 (*Bando Inail*) per la prima questione posta (*ammissibilità degli interventi su immobili agricoli con muratura*) si rimanda a quanto esplicitamente riportato dall’Ord. 31/2018: “La domanda può riguardare esclusivamente interventi di miglioramento sismico in fabbricati destinati ad attività produttive, di qualsiasi tipologia costruttiva”. Per la seconda questione posta (*accesso ai finanziamenti del bando per chi ha beneficiato di contributi ai sensi delle ordinanze sulla ricostruzione*) si conferma che si tratta di due vincoli diversi. Per la terza questione posta (*possibilità di attivare una modalità di erogazione simile a quella della ricostruzione*) si esclude tale possibilità per motivi indipendenti dalla volontà commissariale trattandosi nel caso della ricostruzione di modalità e procedure regolate da precisi accordi con ABI/CdP che riguardano esclusivamente le ordinanze sulla ricostruzione.

Sul punto 5 (*Hangar agricoli*) interviene il rappresentante per il Servizio agricoltura ricordando che esistono differenti percorsi che possono aver consentito all’imprenditore agricolo di installare un ricovero temporaneo c.d. “hangar”. Prima fattispecie riguarda strutture acquistate direttamente dall’imprenditore; in tali casi la trasformazione della struttura da temporanea a definitiva è esclusivamente un tema edilizio e sismico. Seconda fattispecie riguarda strutture finanziate attraverso le procedure SFINGE, anche in tali casi si rimanda alle considerazioni anzidette per la trasformazione dell’opera. Terzo ed ultimo caso riguarda i c.d. “hangar” finanziati attraverso la misura 126 del PSR. In detti casi il rappresentante prosegue ricordando che il contributo concesso in ipotesi di struttura temporanea prevedeva intensità maggiori rispetto a quanto possibile riconoscere per opere permanenti; ferma restando la corretta applicazione della normativa edilizia e sismica prevista per la trasformazione dell’opera, sulle strutture finanziate attraverso la misura 126 esiste altresì il tema della restituzione della differenza di contributo in ragione delle due diverse intensità richiamate in premessa. Interviene un rappresentante per gli Enti Locali evidenziando l’opportunità di un chiarimento procedurale in merito alla legittimazione in via permanente di manufatti temporanei; la discussione si conclude con l’impegno ad approfondire il punto all’Odg per la seduta successiva del TTC.<sup>1</sup>

La seduta del Tavolo è chiusa rimandando alla successiva per la discussione dei restanti punti (6-11) del documento inviato dal Coordinamento degli Ordini Tecnici.

---

<sup>1</sup> Sul punto all’Odg si segnala la nota di chiarimento resa in data 14/03/2019 dal Servizio Giuridico del Territorio, disciplina dell’edilizia, sicurezza e legalità [PG/2019/0254920] che si allega al verbale (Allegato II).

## **ALLEGATO I**

***Note trasmesse dal Coordinamento Ordini Tecnici Sisma 2012***

## Coordinamento Ordini Tecnici Sisma 2012

---

### NOTE SULLA RICOSTRUZIONE da portare al TTC del 26 febbraio 2019

#### 1. Agibilità e decreto di saldo

È riscontrata una marcata criticità per l'emissione dei decreti di saldo dovuta alla verifica presso i Comuni da parte del SII delle attestazioni di agibilità rilasciate dai tecnici incaricati per gli immobili (ricostruiti o ristrutturati), in quanto i Comuni manifestano tempi di risposta molto lunghi (in genere diversi mesi), che impattano in modo negativo sia sui Tecnici, ma soprattutto sulle imprese esecutrici.

La criticità, evidenziata alla luce di quanto prevedono le normative edilizie non ha in sé ragione di esistere.

In conseguenza del sisma del maggio 2012 si è creato il "sistema" delle Ordinanze che, giustamente, richiedeva il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità o almeno la formazione del silenzio assenso, come previsto, sia dalle norme relative ai finanziamenti alle imprese, sia dall'allora vigente normativa in materia (L.R. 31/2002, art.22)<sup>1</sup>, redatta con riferimento al T.U. dell'Edilizia (DPR 380/2001, artt. 24 e 25)). Detta normativa è stata abolita, con particolare riferimento all'art. 25 del DPR 380, tanto che oggi non esiste più il Certificato di Conformità Edilizia e Agibilità (CCEA), ma, per effetto sia dell'art. 24 della stessa Legge, sia della normativa edilizia della Regione Emilia Romagna (legge 15/2013), è stata introdotta la Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e Agibilità (SCCEA). Attualmente quindi è detta segnalazione certificata che attesta l'agibilità dell'immobile: ***"La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata"***<sup>2</sup>.

Nella nostra Regione, inoltre, la Norma è ulteriormente specificata nella L.R. 15/2013, dove all'art. 23 è specificato che l'immobile è utilizzabile dal momento della presentazione della SCCEA, senza alcun adempimento dovuto dalla pubblica Amministrazione al cittadino, fatta salva l'attività di controllo (sistematiche o a campione) da esercitare secondo le modalità previste dalla stessa legge regionale<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Art. 22 - Procedimento per il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità

1. Entro quindici giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori il soggetto interessato presenta allo sportello unico per l'edilizia la domanda di rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità corredata:

a) dalla richiesta di accatastamento dell'immobile, quando prevista, sottoscritta dal richiedente, che lo sportello unico per l'edilizia provvede a trasmettere al catasto;

b) da copia della scheda tecnica descrittiva e dei relativi allegati.

2. Lo sportello unico per l'edilizia comunica il nome del responsabile del procedimento, il quale può richiedere, entro i successivi trenta giorni dalla presentazione della domanda, documenti integrativi non a disposizione dell'amministrazione o che non possono essere acquisiti dalla stessa autonomamente. La richiesta interrompe il termine di cui al comma 3, il quale ricomincia a decorrere per intero dal ricevimento degli atti.

3. Il certificato di conformità edilizia e agibilità è rilasciato entro il termine di novanta giorni dalla richiesta.

4. Il controlli sull'opera eseguita, a cui provvede lo sportello unico per l'edilizia entro il termine previsto per il rilascio del certificato, sono finalizzati a verificare la rispondenza dell'intervento realizzato agli elaborati di progetto approvati o presentati.

5. Il Comune con il RUE individua le modalità per effettuare il controllo, anche con riguardo ai diversi tipi di intervento ed ai diversi ambiti del territorio.

6. Nel caso di inutile decorso del termine di cui al comma 3, la conformità edilizia e agibilità si intende attestata secondo quanto dichiarato dal professionista nella scheda tecnica descrittiva. In tale caso la scheda tecnica descrittiva tiene luogo del certificato di conformità. ...

<sup>2</sup> Cfr DPR 380, art. 24, primo comma.

<sup>3</sup> Art. 23 - Segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità

In sintesi il ritardo della struttura competente all'emissione dei Decreti di saldo in attesa di attestazioni da parte dei Comuni è inutile e sostanzialmente *contra legem*, Legge che individua chiaramente nella SCCEA l'atto conclusivo del procedimento edilizio, dovendo il Comune solamente attestarne la presentazione nei termini previsti.

## 2. Richiesta di integrazioni / Documentazioni

Si evidenzia, come già fatto in svariate occasioni, che ogni nucleo/ogni istruttore avanza richieste di integrazioni diverse, generando una continua rincorsa alla presentazioni di documentazioni il più possibile esaustive. In sintesi per interventi analoghi sono richieste documentazioni diverse, con difficoltà dei tecnici a predisporre documentazioni adeguate ed esaustive, con conseguente allungamento dei tempi. Si rileva inoltre che anche in presenza di richieste di integrazioni simili, cioè per il medesimo argomento, nuclei diversi chiedono contenuti diversi, **si ribadisce ancora una volta che sarebbe utile che si predisponessero modelli tipo, con indicazioni**

- 
1. La segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità è presentata per gli interventi edilizi abilitati con SCIA e con permesso di costruire, ad esclusione degli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune, e per gli interventi privati la cui realizzazione sia prevista da accordi di programma, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a). La stessa segnalazione è facoltativamente presentata dagli interessati nei casi di opere eseguite con CILA e nei casi di titolo in sanatoria.
  2. La segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità può altresì essere presentata, in assenza di lavori, per gli immobili privi di agibilità che presentano i requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, l'attestazione di prestazione energetica, il superamento e non creazione delle barriere architettoniche, secondo quanto specificato dalla modulistica edilizia unificata. Ai fini del presente comma, la sicurezza strutturale degli immobili è attestata dal certificato di collaudo statico o, in carenza dello stesso, dalla verifica tecnica o dalla valutazione di sicurezza di cui all'articolo 14 della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico) ovvero dal certificato di idoneità statica, predisposto da professionista abilitato secondo i criteri metodologici stabiliti dal decreto ministeriale 15 maggio 1985 (Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, quarto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47)). La Giunta regionale, con atto di indirizzo assunto ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 19 del 2008, può definire modalità semplificate per l'accertamento dell'idoneità statica delle unità strutturali.
  3. L'interessato presenta allo Sportello unico, entro quindici giorni dall'effettiva conclusione delle opere e comunque entro il termine di validità del titolo originario, la segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità corredata:
    - a) dalla comunicazione di fine dei lavori;
    - b) dalla dichiarazione asseverata, predisposta da professionista abilitato, che l'opera realizzata è conforme al progetto approvato o presentato ed alle varianti, dal punto di vista dimensionale, delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, superamento e non creazione delle barriere architettoniche, ad esclusione dei requisiti e condizioni il cui rispetto è attestato dalle certificazioni di cui alla lettera c);
    - c) dal certificato di collaudo statico o dal certificato di rispondenza di cui all'articolo 19 della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico), dalla dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico e da ogni altra dichiarazione di conformità comunque denominata, richiesti dalla legge per l'intervento edilizio realizzato;
    - d) dall'indicazione del protocollo di ricevimento della richiesta di accatastamento dell'immobile presentata dal richiedente, quando prevista;
    - e) dalla SCIA per le eventuali varianti in corso d'opera realizzate ai sensi dell'articolo 22;
    - f) dalla documentazione progettuale che si è riservato di presentare all'atto della fine dei lavori, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera c).
  4. La Giunta regionale, con la modulistica edilizia unificata, individua i contenuti dell'asseverazione di cui al comma 3, lettera b), e la documentazione da allegare alla segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità, allo scopo di semplificare e uniformare l'attività di verifica della completezza documentale.
  5. Lo Sportello unico, rilevata l'incompletezza formale della documentazione presentata, richiede agli interessati, per una sola volta, la documentazione integrativa non a disposizione dell'amministrazione comunale. La richiesta sospende il termine per il controllo della segnalazione, il quale riprende a decorrere per il periodo residuo dal ricevimento degli atti.
  6. L'utilizzo dell'immobile è consentito dalla data di presentazione della segnalazione, fatto salvo l'obbligo di conformare l'opera realizzata alle eventuali prescrizioni stabilite dallo Sportello unico in sede di controllo della segnalazione di conformità edilizia e di agibilità, ai sensi del comma 11, secondo periodo.
  7. Sono sottoposti a controllo sistematico:
    - a) gli interventi di nuova costruzione;
    - b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
    - c) gli interventi di ristrutturazione edilizia.
  8. L'amministrazione comunale può definire modalità di svolgimento a campione dei controlli di cui al comma 7, comunque in una quota non inferiore al 20 per cento degli stessi, qualora le risorse organizzative disponibili non consentano di eseguire il controllo di tutte le opere realizzate.
  9. Fuori dai casi di cui al comma 7, almeno il 20 per cento dei restanti interventi edilizi, indicati ai commi 1 e 2, è soggetto a controllo a campione.
  10. I controlli sistematici e a campione sono effettuati entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione della segnalazione ovvero entro il termine perentorio di novanta giorni per gli interventi particolarmente complessi, secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.

**omogenee dei contenuti necessari all'istruttore ed al tecnico per il completamento dell'iter.**

### **3. Novità conseguenti l'introduzione della fattura elettronica**

Si evidenzia come con l'introduzione della fattura elettronica in diverse situazioni non è più accettato la presentazione di note pro forma, ma viene richiesta copia della fattura sin dal momento della richiesta di SAL/saldo sia richiesta la fattura (elettronica) definitiva, mettendo in difficoltà, come già ribadito in altre occasioni, i professionisti che si trovano a versare l'Iva con largo anticipo rispetto alla liquidazione delle fatture, inoltre in presenza di *tagli* alla liquidazione vi è difficoltà a rettificare gli importi fatturati a quelli liquidati.

In alcuni casi vengono richiesti i file xlm, file trasmesso all'Agenzia delle Entrate, dal quale non è così immediata la verifica dei dati contenuti. Occorre capire che cosa fornire esattamente, questo sia per SFINGE ed anche per MUDE, in quanto la problematica si riscontra in entrambe le piattaforme.

### **4. Bando Inail**

Sono circolate informazioni diverse sull'accessibilità all'ultimo bando Inail, si chiede di chiarire se gli interventi su immobili agricoli con muratura siano ammessi o meno alla partecipazione al bando.

Si chiede inoltre, visto che il bando fa riferimento al regime *de minimis*, di chiarire in merito alla possibilità di accesso ai finanziamenti del bando per chi ha beneficiato di contributi ai sensi delle ordinanze della ricostruzione, con particolare riferimento a Ord. 57.

Come già evidenziato in varie sedi, uno dei motivi che porta la Committenza a non usufruire dei contributi a bando INAIL è imputabile alla modalità di erogazione del contributo, che ad oggi prevede che la quota di contributo sia erogata dopo il saldo degli importi di interventi e di spese tecniche da parte del Committente. **Sarebbe possibile** attivare una modalità di erogazione simile a quella della ricostruzione, ovvero **prevedere che la Committenza saldi solo la quota a suo carico e che la quota parte ammessa a contributo sia erogata con le stesse modalità della ricostruzione direttamente a imprese e professionisti?**

Scadenza tempi di presentazione domande: considerata la complessità e la mancanza di informazioni certe, si chiede la possibilità di procrastinare almeno di un mese la scadenza dei termini di presentazione delle istanze.

### **5. Hangar agricoli**

Vista la DGR 7/2019 e richiamata la DGR 1211/2012 per la rimozione degli hangar agricoli temporanei,

si ritiene necessario chiarire:

- Ci sono contributi alla rimozione o è a totale onere del beneficiario?
- Se l'hangar viene rimosso, i componenti possono essere riutilizzati dal beneficiario per il rimontaggio, naturalmente fatti salvi le autorizzazioni necessarie sotto il profilo edilizio?
- Nel caso di rimozione (temporanea) e successivo rimontaggio nel medesimo sito, come deve essere documentata l'ottemperanza alle prescrizioni delle DGR?
- Chi ha già smontato gli hangar e ottenuto l'autorizzazione comunale al rimontaggio in altro sedime, cosa deve fare?

### **6. Finiture su Sfinge**

La problematica che si evidenzia è relativa ad un disallineamento tra quanto avviene su piattaforma MUDE e piattaforma SFINGE in merito al riconoscimento del contributo di saldo per gli immobili con struttura in muratura in caso di intervento di miglioramento sismico in cui in fase di decreto di concessione è stata operata una riduzione percentuale delle opere di finitura per uno stralcio proporzionale su di una parte di superficie dichiarata non funzionale all'attività produttiva (solitamente il piano primo dell'immobile a fienile). In sostanza la problematica è rappresentata dal fatto che in caso di miglioramento sismico vengono sempre ammessi tutti gli interventi sulle strutture e vengono "tagliati" gli interventi sulle finiture. Il "taglio" nel decreto di concessione non avviene in modo puntuale sul computo metrico (intonaci interni, pavimenti ecc. ecc.), ma avviene in modo proporzionale rispetto alla superficie non riconosciuta. La cosa non coerente è che questo taglio iniziale proporzionale avviene anche in fase di rendicontazione finale sulle finiture realizzate, incidendo quindi su quelle finiture connesse alle opere strutturali che vengono necessariamente fatte in fase esecutiva. Il tutto perché la procedura SFINGE a differenza della procedura MUDE non contempla la categoria delle finiture connesse alle opere strutturali, con il risultato finale che immobili uguali inseriti su piattaforme diverse ottengono risultati di contributo diversi. Si inserisce un breve esempio della situazione evidenziata.

*Fabbricato Rurale mq complessivi 200 mq di cui 60% al piano terra e 40% al piano primo*

*In fase istruttoria non viene riconosciuto utilizzato il piano primo*

**Fase Di Concessione:**

<i>Costo opere strutturali</i>	100.000,00 € (A)
<i>Finiture Connesse alle opere strutturali (Manto di copertura, intonaci esterni, tinteggi esterni, serramenti esterni ecc. ecc.)</i>	35.000,00 € (B)
<i>Finiture interne piano terra (intonaci interni, tinteggi interni, impianti interni ecc.)</i>	15.000,00 € (C)
<i>Finiture interne piano primo (intonaci interni, tinteggi interni, impianti interni ecc.)</i>	50.000,00 € (D)
<i>Totale finiture ed Impianti</i>	<u>100.000,00 € (B)+(C)+(D)</u>
<b><i>Totale richiesto in concessione:</i></b>	<b>200.000,00 € (A)+(B)+(C)+(D)</b>

*Contributo riconosciuto Mude*  $150.000,00 €$  (A)+(B)+(C)

*Contributo riconosciuto SFINGE*  $150.000,00 €$  (A)+0,6\*[(B)+(C)+(D)]

**Fase di Erogazione:**

<i>Costo opere strutturali</i>	100.000,00 € (A)
<i>Finiture Connesse alle opere strutturali (Manto di copertura, intonaci esterni, tinteggi esterni, serramenti esterni ecc. ecc.)</i>	35.000,00 € (B)

Finiture interne piano terra (intonaci interni, tinteggi interni, impianti interni ecc.)	15.000,00 € (C)
Finiture interne piano primo (intonaci interni, tinteggi interni, impianti interni ecc.)	0,00 € (D)
Totale finiture ed Impianti	50.000,00 € (B)+(C)+(D)
<b>Totale richiesto in erogazione</b>	<b>50.000,00 € (A)+(B)+(C)+(D)</b>

Contributo erogato Mude 150.000,00 € (A)+(B)+(C)

Contributo erogato SFINGE 120.000,00 € (A)+0,6\*[(B)+(C)+(D)]

## 7. Superfetazioni incongrue da demolirsi per effetto di norma urbanistica

In merito a quanto già discusso in precedenti tavoli, si ribadisce quanto già riportato nel documento inviato dagli Ordini degli Ingegneri in merito al riconoscimento di un contributo parificato al livello operativo E3 per le superfetazioni giudicate incongrue dai vari strumenti urbanistici seppur lecitamente realizzate. Si evidenzia infatti che la **Legge Regionale 16/2002** "norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la promozione della qualità architettonica e paesaggistica del territorio", all'articolo 10<sup>4</sup> e seguenti tratta le opere incongrue e ribadisce che la loro

<sup>4</sup> Art. 10

*Opere incongrue, progetti di ripristino e interventi di riqualificazione del paesaggio*

1. Ai fini della presente legge si definiscono opere incongrue le costruzioni e gli esiti di interventi di trasformazione del territorio che per impatto visivo, per dimensioni planivolumetriche o per caratteristiche tipologiche e funzionali, alterano in modo permanente l'identità storica, culturale o paesaggistica dei luoghi.

2. Non rientrano nella nozione di opere incongrue gli immobili costruiti in violazione di norme di legge o di prescrizioni di strumenti di pianificazione territoriali e urbanistici ovvero realizzati in assenza o in difformità dai titoli abilitativi, per i quali trova applicazione la disciplina in materia di opere abusive.

3. La Regione definisce con atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 1 dell'art. 16 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", ulteriori elementi che connotano le opere incongrue e i criteri generali per la loro individuazione.

4. Il Comune, nell'ambito del Piano strutturale comunale (PSC), può individuare le opere incongrue presenti nel proprio territorio, definendo gli obiettivi di qualificazione del territorio che con la eliminazione totale o parziale delle stesse si intendono realizzare e gli indirizzi e direttive in merito agli interventi da attuare.

5. Il Comune, con il Piano operativo comunale (POC), disciplina gli interventi di trasformazione da realizzare per l'eliminazione totale o parziale delle opere incongrue e per il ripristino e la riqualificazione paesaggistica, architettonica o ambientale del luogo, in conformità alle previsioni del PSC.

6. Ai fini di cui al comma 5, il Comune attiva prioritariamente una procedura negoziale con i soggetti proprietari degli immobili, secondo le modalità previste dall'art. 18 della L.R. n. 20 del 2000, e può promuovere la partecipazione di soggetti interessati all'attuazione dell'intervento di ripristino, attraverso un procedimento ad evidenza pubblica.

7. La deliberazione di approvazione del POC di cui al comma 5, determina la sottoposizione delle opere incongrue e delle aree oggetto di ripristino a vincolo preordinato all'esproprio e comporta la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi ivi indicati.

8. Fuori dai casi di cui al comma 6, il Comune per dare attuazione alle previsioni del POC, provvede all'approvazione e alla realizzazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla legge per le opere pubbliche comunali e, qualora non abbia acquisito la proprietà degli immobili, avvia la fase di emanazione del decreto di esproprio, secondo la normativa vigente.

9. In via transitoria, nei Comuni dotati di strumenti urbanistici approvati ai sensi della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, recante "Tutela e uso del territorio" e successive modificazioni ed integrazioni, l'individuazione delle opere incongrue è attuata, anche attraverso apposita variante, nei casi e limiti definiti dagli artt. 41 e 42 della L.R. n. 20 del 2000, e gli interventi di ripristino sono soggetti a piano particolareggiato di iniziativa pubblica.

eliminazione rientra in un percorso espropriativo, pertanto ad avviso degli scriventi per tutte le opere giudicate incongrue per effetto dell'approvazione dei piani della ricostruzione le stesse se eliminate o ricostruite per effetto del sisma devono essere indennizzate adeguatamente all'interno del contributo alla ricostruzione.

## 8. Revoche

Ormai, qualsiasi motivazione per non corretto adempimento o esatto e/o pertinente, può portare alla revoca parziale se non totale del contributo, aumentando a dismisura il contenzioso (la cui spesa viene, da parte pubblica, è finanziata sempre dai fondi del sisma del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74), come da Ordinanza 19 del 04/09/2018.

Spesso ciò accade per l'agricoltura che, dapprima ha avuto un 45-50% di pratiche denegate (poco più di 1000 presentate, approvate 567) e di quelle approvate con contributi non al 100% del potenzialmente ammissibile, ma variabile ad una media dallo 75% al 60%. Ora si torna a decimare ulteriormente.

Si era ventilata l'ipotesi che con tutti questi risparmi si potesse, trovare il modo di riuscire a ri-finanziare quelle aziende, che per un motivo o per l'altro non hanno potuto accedere al contributo e/o hanno potuto accedere a solo ad una parte di esso.

## 9. Scadenze

All'ultimo incontro del tavolo tecnico congiunto si era parlato di scadenze ben diverse rispetto a quelle emanate dalla Ordinanza n. 30 del 6 Dicembre 2018.

Considerate le ancora tante pratiche in sospeso crediamo sia necessaria una rivisitazione delle scadenze, a causa di molteplici fattori e più precisamente: per titoli edilizi non ancora definiti, per le difficoltà di liquidità delle imprese, per contenziosi vari, per fallimento dell'impresa esecutrice, ed ancora per varianti in corso, anche per condizioni dettate da Enti terzi, oppure per varianti da presentare e/o presentate a SFINGE/MUDE parzialmente definite o ancora da definire,

**Si chiede inoltre di esplicitare le scadenze in un chiaro quadro riassuntivo.**

## 10. SAL PARZIALI O FINALI

Purtroppo le integrazioni di cui al punto 2, spesso fanno lievitare le tempistiche che determinano la scadenze di "anti-mafia", White list, SOA, regolarità contributive; sia delle **imprese** che dei **beneficiari**, Questo porta ad ulteriori allungamenti dei tempi per i pagamenti che sono insostenibili sia per i professionisti che per le imprese.

## 11. HELP DESK – MUDE

Il servizio fornito inizialmente dall'Help desk per il MUDE, ha dato buoni frutti, ma ora che restano i casi più disperati che i comuni non riescono a risolvere perché non esattamente inquadrabili nelle ordinanze 29, 51 e 86/2012 o linee guida, non pare sia foriero di risposte all'altezza delle aspettative, ma fin troppo generalizzate, in quanto se dopo sei anni non si è trovato il modo di inquadrare un problema nelle ordinanze e linee guida, ci si attende dall'Help desk, qualcosa di più della risposta che qui allego, ormai utilizzata genericamente:

*Buongiorno,*

---

10. L'individuazione di opere incongrue può essere operata anche attraverso un accordo di programma promosso dalla Regione, dalla Provincia o dal Comune.

*l'Help Desk Mude fornisce un servizio di informazione e di assistenza generale finalizzato alla corretta interpretazione delle ordinanze commissariali. Ai fini della qualificazione dell'immobile quale abitazione principale è da considerarsi esclusivamente la disciplina prevista dalle ordinanze commissariali di riferimento 29, 51 e 86/2012.*

Ma se c'è un caso che non si qualifica, ne in un modo ne in un altro nella disciplina prevista....., come si deve fare? Occorre rivolgersi al giudice per dirimere la casistica ulteriore???

21 febbraio 2019

**Coordinamento Ordini Tecnici Sisma 2012:  
Federazione degli Ordini degli Ingegneri  
Ordini degli Architetti area sisma  
Collegi dei Geometri**

## **ALLEGATO II**

***Nota di chiarimento in merito agli Hangar resa dal Servizio  
Giuridico del Territorio, disciplina dell'edilizia, sicurezza e  
legalità [PG/2019/0254920]***



SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO,  
DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ  
IL RESPONSABILE  
**DOTT. GIOVANNI SANTANGELO**

DATA E PROTOCOLLO SONO INDICATI  
NELLA SEGNATURA ALLEGATA



Oggetto: permanenza in via definitiva di strutture temporanee finanziate dalla misura 126 del PSR 2007/2013.

Si risponde al quesito volto a conoscere le modalità con le quali rendere definitive strutture temporanee realizzate per fronteggiare esigenze delle aziende agricole danneggiate dal sisma del 2012.

Si premette che la DGR 1448 del 2012 ha approvato un programma che prevedeva, fra l'altro, *l'acquisto di ricoveri temporanei (es. "hangar") comprensivi delle relative spese per eventuali allacciamenti di luce ed acqua, qualora funzionali alla prosecuzione dell'attività produttiva nelle more del completo ripristino delle strutture produttive danneggiate o distrutte per effetto del sisma.*

Successivamente con DGR 1211 del 2017 è stata fissata al 30 giugno 2019 la scadenza per la rimozione di tali ricoveri temporanei ed è stato altresì disposto che *nei casi in cui si accerti la mancata rimozione del ricovero temporaneo, in presenza di autorizzazione dell'amministrazione comunale competente alla permanenza in via definitiva del ricovero, dovrà applicarsi una riduzione del 50% del contributo erogato a saldo, con recupero delle somme dovute unitamente agli interessi di legge decorrenti dalla erogazione del contributo da parte di AGREA.*

Da ciò la richiesta dell'amministrazione in indirizzo di sapere con quale procedimento edilizio e sismico possano essere autorizzate in via definitiva le esistenti strutture temporanee.

La legittimazione in via permanente di manufatti temporanei non è un procedimento previsto dalla LR 15 del 2013 che regola infatti l'attività edilizia ordinaria, mentre le opere

Viale Aldo Moro, 30  
40127 Bologna

tel 051.527.6979  
fax 051.527.6019

[giuridicoterritorio@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:giuridicoterritorio@postacert.regione.emilia-romagna.it)

in questione sono la conseguenza di eventi sismici eccezionali che hanno colpito la Regione e sono disciplinati da una normativa statale e regionale speciale.

Infatti, l'art. 4, comma 14, della LR 16 del 2012<sup>1</sup> "Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012" contempla l'ipotesi del mantenimento in via definitiva dei manufatti temporanei attraverso l'acquisizione di un titolo edilizio, in conformità alla pianificazione urbanistica vigente; si fa presente che tale facoltà introdotta con la LR 16/2012 richiede il rilascio di un titolo edilizio e non esime dalla dimostrazione che tali superfici siano funzionali alla produzione come previsto dalle norme che regolano l'uso del territorio rurale di cui al capo A-IV dell'Allegato alla LR 20/2000.

Da una lettura coordinata della norma speciale sulla ricostruzione con la disciplina ordinaria sull'attività edilizia, cui la stessa rinvia, si ritiene che il titolo edilizio occorrente sia il permesso di costruire, in quanto titolo richiesto dal DPR 380/2001 e dalla legge regionale 15/2013 per le opere di nuova costruzione.

Più precisamente, le opere da autorizzare possono essere assimilate a "l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee...", le quali ricadono nella tipologia della nuova costruzione, come è stabilito dall'art. 3, comma 1, lettera e.5) del DPR 380/2001 e dalla lettera g.5) dell'Allegato alla LR 15 del 2013.

Si ritiene dunque che la LR 16 del 2012 e la delibera regionale consentano agli interessati di presentare richiesta di permesso di costruire, al fine di rendere definitive le strutture temporanee finanziate con la misura 126 del programma di sviluppo rurale. Si ritiene inoltre che l'istanza di rilascio del PdC possa essere presentata allo sportello comunale con le ordinarie modalità, utilizzando la modulistica edilizia regionale.

---

<sup>1</sup> Di seguito il testo del comma: "14. Ai sensi dell'articolo 3, comma 13-ter, del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito dalla legge n. 122 del 2012, le opere temporanee, necessarie per la prosecuzione delle attività produttive, dei servizi pubblici e privati e per soddisfare le esigenze abitative connesse all'attività delle aziende agricole, sono rimosse in deroga al termine di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, al cessare della necessità, e comunque entro la data di agibilità degli immobili produttivi riparati, ripristinati o ricostruiti cui hanno sopperito. L'avvenuta rimozione delle opere temporanee è comunicata dal direttore dei lavori degli interventi, con apposita dichiarazione asseverata allegata alla richiesta del certificato di conformità edilizia e agibilità. **È fatta salva la possibilità di acquisire prima della rimozione un titolo abilitativo edilizio che legittimi il mantenimento del manufatto a titolo definitivo, qualora ammissibile, in conformità alla pianificazione urbanistica vigente, come eventualmente modificata e integrata dal piano della ricostruzione.** Il presente comma non trova applicazione per i prefabbricati modulari abitativi rimovibili, sia in ambito urbano che rurale, che sono localizzati, realizzati e rimossi secondo quanto disposto dai provvedimenti straordinari assunti dal Commissario delegato a norma del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito dalla legge n. 122 del 2012, e del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese) convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134.".



Il rilascio del titolo abilitativo resta subordinato alla conformità alla disciplina dell'attività edilizia costituita dalla normativa di cui all'art. 9, comma 3, della LR 15 del 2013, tra cui la conformità alla normativa tecnica per le costruzioni (NTC 2018), secondo le modalità previste dalla legge.

In particolare, fatto salvo il caso in cui i manufatti si configurino come interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, rientrando negli elenchi approvati con la DGR 2272 del 2016, si dovrà procedere con la presentazione dell'istanza di autorizzazione o il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, secondo quanto disposto dall'art. 11 della LR 19 del 2008. Inoltre, ricadendo, secondo quanto precedentemente espresso, nella tipologia di "nuove costruzioni" le suddette strutture dovranno essere sottoposte a collaudo statico.

Cordiali saluti

Dott. Giovanni Santangelo  
*Documento Firmato digitalmente*

RV

